1

(PROVINCIA DI NAPOLI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU SU AREE PUBBLICHE DEI PRODOTTI VARI

CAPO I Disposizioni generali

ART. 1 Disciplina

1. Il commercio al dettaglio su aree pubbliche è disciplinato dalle norme previste dal D.Lgs. 114/98 e, in particolare, gli artt. 27-28-29-30; dalla Legge Regionale nr. 1 del 7.01.2000, dall'art. 23 all'art. 46 e dal presente Regolamento Comunale.

ART. 2 Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento s'intendono:
 - a. **Per commercio su aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b. **Per aree pubbliche**, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c. **Per mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
 - d. **Per posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
 - e. **Per fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 - f. Per mercatino dell'antiquariato e del collezionismo: fiera avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione:
 - g. Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio, per gli operatori con posteggio; dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
 - h. **Per avviso pubblico o bando** atto del Dirigente/Responsabile competente per materia, pubblicizzato nelle forme previste dalla legge, con cui è reso nota la disponibilità di posteggi liberi ed in cui sono esplicitati i termini ed ogni altra modalità da osservare ai fini della presentazione della domanda di assegnazione;
 - i. **Per posteggio/giorno**, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
 - j. **Per presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

- k. **Per miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- I. **Per scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- m. **Per posteggio riservato**, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
- n. **Per settore merceologico**, quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare.
- o. **Per specializzazioni merceologiche** le segmentazioni merceologiche interne ai settori.
- p. **Per spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze
- q. e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per
- r. quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- s. **Per spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
- t. Per **farmer markets**, i mercati periodici dei produttori, singoli ed associati, in cui vengano venduti direttamente ed esclusivamente prodotti agricoli, anche trasformati, derivanti da coltivazioni e allevamenti effettuati dai venditori nelle proprie aziende agricole situate nella regione Campania;
- u. Per **segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)**: la segnalazione prevista dall'art.19 della Legge 7 agosto 1991 n.241 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 Finalità del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento, in applicazione dell'art. 26 della L.R. 1/2000, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
 - a. libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione Italiana:
 - b. la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c. la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - d. il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;
 - e. l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - f. la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - g. la correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

ART. 4 Compiti degli uffici comunali

- 1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
- 2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
- 3. I commercianti su aree pubbliche e le associazioni di categoria potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Responsabile del Settore interessato e/o a quello del Comando della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 5

Autorizzazioni all'esercizio del commercio su posteggio o in forma itinerante

- 1. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114, il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a. su posteggi dati in concessione per 10 anni (autorizzazione di tipo A);
 - b. su qualsiasi area consentita purché in forma itinerante, mediante presentazione di segnalazione certificata di inizio attività- S.C.I.A.. (autorizzazione di tipo B).
- 2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 lettera a), il Comune rilascia apposita autorizzazione a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
- 3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica mediante utilizzo del posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
- 4. Il rilascio della concessione decennale per i mercati è effettuato nei termini e secondo i criteri di assegnazione di cui alla L.R. 1/2000.
- 5. La presentazione della segnalazione di inizio attività (S.C.I.A) per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante va presentata allo Sportello Unico per le attività produttive del Comune di residenza del richiedente o, in caso di società, del Comune in cui ha sede legale la società.
- 6. Sono soggetti alla presentazione della segnalazione di inizio attività (S.C.I.A.) i procedimenti di nuova apertura in forma itinerante, sostituzione del legale rappresentante o del preposto, trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, relativi alle attività di commercio sulle aree pubbliche.
- 7. La S.C.I.A è presentata dal titolare dell'impresa individuale, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa societaria.
- 8. Nella S.C.I.A. devono essere presenti all'origine le dichiarazioni e/o i requisiti essenziali: in
- 9. caso contrario, essa non abilita il soggetto interessato ad avviare immediatamente l'attività dichiarata che, ove abbia avuto inizio, risulta esercitata abusivamente.
- 10.E' inefficace, in quanto carente di dichiarazioni e/o requisiti essenziali, la S.C.I.A. priva:
 - a) dei dati anagrafici del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del preposto;
 - b) dei dati della società;

- c) della sottoscrizione autografa del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del preposto;
- d) del documento di identità del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del preposto;
- e) del permesso di soggiorno, ove necessario, in corso di validità o di documentato rinnovo;
- f) della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, di possesso dei requisiti di accesso alle attività;
- g) della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, di nomina del preposto, corredata dalla relativa accettazione:
- h) dell'indicazione del settore o dei settori merceologici;
- i) del posteggio e del mercato cui il posteggio fa riferimento, nell'ipotesi di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà.

ART. 6

Procedimento di controllo della segnalazione certificata di inizio attività

- Il responsabile del procedimento, ricevute le segnalazioni relative alle attività disciplinate dal presente Regolamento, ne controlla la regolarità formale e la completezza.
- 2. Qualora la segnalazione, benché efficace, risulti incompleta, il responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla data di registrazione della stessa al Protocollo, invita il dichiarante a provvedere alla sua regolarizzazione.
- 3. In caso di accertata inefficacia della S.C.I.A. il responsabile del procedimento informa il dichiarante che l'attività segnalata, ove abbia avuto inizio, risulta esercitata abusivamente.
- 4. Il dichiarante deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla conoscenza della richiesta di integrazioni.
- 5. Il procedimento di controllo rimane sospeso fino al ricevimento delle integrazioni richieste.
- 6. Le segnalazioni certificate di inizio di attività vengono sottoposte a controllo dal Responsabile del procedimento in tutti i casi in cui esistano ragionevoli dubbi sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive in esse contenute e della documentazione ad esse allegata, nonché su un campione numerico individuato con apposito provvedimento comunale.

ART. 7 Domanda

- 1. E' soggetto a domanda:
 - a. il rilascio di autorizzazione su posteggio;
 - b. la relativa concessione decennale di posteggio. La domanda deve essere presentata sull'apposita modulistica predisposta dal Comune, in seguito a bando di pubblico concorso, emanato dal Dirigente/Responsabile competente per materia. Il responsabile del procedimento, ricevute le istanze di autorizzazione su posteggio e di concessione decennale di posteggio, ne controlla la regolarità formale e la completezza.
- 2. L'istanza deve contenere:

- a. i dati anagrafici del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società;
- b. i dati della società;
- c. a sottoscrizione autografa del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante
- d. della società;
- e. il documento di identità del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante
- f. della società;
- g. del permesso di soggiorno, ove necessario, in corso di validità o di documentato rinnovo;
- h. la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale;
- i. l'individuazione specifica del posteggio e del mercato cui il posteggio fa riferimento;
- j. l'indicazione del settore o dei settori merceologici;
- k. la dichiarazione di anzianità storica dell'operatore, derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
- I. la dichiarazione di essere in regola con l'assolvimento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in relazione a pregresse occupazioni della medesima o di diversa natura.
- 3. E' inefficace, in quanto carente di dichiarazioni e/o requisiti essenziali, l'istanza priva:
 - a. dei dati anagrafici del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società;
 - b. della sottoscrizione autografa del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società;
 - c. del documento di identità del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società;
 - d. della dichiarazione di essere in regola con l'assolvimento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in relazione a pregresse occupazioni della medesima o di diversa natura.
- 4. L'istanza inefficace non può essere sanata e pertanto il responsabile del procedimento informa il richiedente della sua archiviazione, entro 20 giorni dalla data di registrazione al Protocollo Generale del Comune.
- 5. Il termine per il rilascio della concessione è fissato dal bando di pubblico concorso. Gli interessati presentano l'istanza allo Sportello unico per le attività produttive.
- 1. Sono soggette inoltre a domanda:
 - a. il rilascio dell'autorizzazione alla proroga della sospensione delle attività disciplinate dal presente Regolamento;
 - b. il rilascio dell'autorizzazione alla proroga del termine di attivazione delle attività disciplinate dal presente Regolamento.
 - c. il rilascio della concessione di posteggio temporaneo, da parte dell'imprenditore agricolo.

ART.8 Comunicazione

 Sono soggette a semplice comunicazione la sospensione delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora debba protrarsi per non più di trenta giorni e la riapertura delle attività al termine della sospensione.

- 2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalla Legge per la sospensione dell'attività esercitata su posteggio.
- 3. Sono altresì soggette a comunicazione, entro 10 dieci giorni dal verificarsi dell'evento:
 - a. la variazione della residenza della ditta individuale:
 - b. la variazione della ragione sociale dell'impresa societaria;
 - c. la variazione della sede legale dell'impresa societaria;
 - d. la sostituzione dei soci che non abbiano la qualifica di legale rappresentante;
 - e. la sostituzione momentanea del titolare;
 - f. il subingresso senza attivazione.
- 4. Gli interessati presentano la comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive.

ART. 9 Subingresso

- 1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle attività disciplinate dal presente Regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge.
- 2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al punto precedente comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento dell'azienda comporta anche quello del posteggio. Al subentrante deve essere rilasciata una nuova concessione di suolo pubblico.
- Il titolare di una o più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più d'una, purché il trasferimento avvenga insieme al complesso di beni, concessioni di posteggio comprese, per mezzo dei quali ciascuna di esse viene utilizzata.

ART.10 Sospensione temporanea e cessazione definitiva delle attività

1. La sospensione temporanea superiore a trenta giorni e la cessazione definitiva delle attività disciplinate dal presente Regolamento sono soggette a segnalazione certificata da presentare, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, allo Sportello Unico per le attività produttive, che le trasmette alle amministrazioni ed alla Camera di commercio competenti per territorio.

CAPO II Commercio itinerante su aree pubbliche

Art. 11 Disposizioni relative ai mercati

1. Il commercio itinerante è consentito su tutto il territorio comunale ad esclusione delle seguenti zone:

- a. Zone aventi valore storico, artistico ed ambientale, individuate con provvedimento del Responsabile del Settore Assetto e sviluppo del territorio:
- b. Zone con motivi particolari di viabilità, di Pubblica Sicurezza e Igienico Sanitario: area di mercato e nei giorni di mercato ad una distanza di 500 metri dal perimetro della stessa, davanti ai luoghi di culto, ai plessi scolastici, agli incroci, nelle piazze ed ad una distanza di 50 metri dal perimetro degli stessi, individuate dal Responsabile del Settore Polizia Municipale.

Art. 12 Sosta nelle aree di mercato

- 1. La sosta dei veicoli adibiti al commercio itinerante può essere effettuata per non più di mezzora in un posto e compatibilmente alle norme del Codice della Strada.
- 2. In aree libere di parcheggio a pagamento può effettuarsi la sosta gratuita nel limite temporale di cui al comma 1, esclusivamente per operazioni di vendita.

Art.13 Divieti

1. E' vietato depositare per terra i prodotti e qualsiasi tipo di rifiuti.

Art. 14 Rispetto norme igieniche

1. La vendita va effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di polizia annonaria.

Art.15 Individuazione degli spazi destinati alla vendita

1. In tutte le aree dove è consentita la vendita il Sindaco, con propria ordinanza, può individuare spazi atti allo svolgimento del commercio itinerante. In queste aree l'operatore può sostare per non più di un'ora al giorno.

Art. 16 Mappe del territorio

- 1. Presso il Comando di Polizia Municipale e presso l'Ufficio Attività Produttive del Comune è a disposizione degli interessati una mappa aggiornata delle zone dove è vietata la vendita itinerante e dove invece è consentita.
- 2. Tale mappa deve essere inviata, ad ogni variazione, a tutte le forze dell'ordine.

Art. 17 Sanzioni

1. La violazione delle norme del presente regolamento saranno punite, quando il fatto non costituisce reato o sia punibile a norma del Codice della Strada, con una sanzione amministrativa tra € 50,00 a € 300,00.

2. In caso di recidiva delle violazioni nell'arco di un anno, quando il fatto non costituisce reato o sia punibile a norma del Codice della Strada, sarà applicata una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 a € 1.000,00.

CAPO III Commercio su aree pubbliche a posto fisso assegnato

ART. 18 Giorno del mercato

- 1. Il mercato settimanale su area pubblica al minuto dei generi vari si tiene normalmente nel giorno di venerdì di ogni settimana.
- 2. Qualora questo giorno dovesse coincidere con festività infrasettimanali, il mercato non si svolgerà.

ART. 19 Zonizzazione delle aree di mercato

- 1. Il mercato si terrà presso l'area individuata con delibera del 16\12\1996, n. 86
- 2. La responsabilità del mercato settimanale è affidata al responsabile del Settore assetto e sviluppo del territorio o ad altro dipendente afferente al settore stesso.
- 3. L'area di mercato è suddivisa per settori e per stalli.
- 4. Il numero e la tipologia degli stalli saranno individuati dalla giunta comunale con apposito atto.

ART. 20 Coltivatori diretti

 Ai coltivatori diretti che ne facciano richiesta è assegnata, a rotazione, nell'ambito del settore alimentare, la superficie di mq. 175 che potrà essere utilizzata solamente ed esclusivamente dai coltivatori diretti previa autorizzazione dell'Ufficio Competente.

ART. 21 Spostamento del mercato per motivi di ordine pubblico

1. Nei casi di improrogabile necessità e per motivi di ordine pubblico, il mercato potrà essere provvisoriamente spostato in zone diverse da quelle indicate, ma che comunque ne consentano un regolare svolgimento.

ART. 22

Occupazione dei posteggi - operazioni di carico/scarico - orario di vendita

- 1. I posteggi del mercato dovranno essere occupati entro le ore 8.00 (decorso tale orario si perde il diritto all'occupazione). Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate entro le ore 9.00.
- 2. Dopo tale orario tutti i mezzi di trasporto degli operatori autorizzati ad occupare un posteggio a carattere fisso dovranno lasciare libera l'area destinata al transito.

- 3. Analoga operazione di sgombero dei mezzi di trasporto dovrà essere effettuata, entro le ore 9.00, dagli operatori che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad occupare un posteggio a carattere temporaneo, quali spuntisti.
- 4. Gli ambulanti assegnatari del posteggio a carattere precario potranno occupare lo spazio loro assegnato a condizione che il veicolo in uso permetta l'ingresso nell'area di mercato senza creare disagi e che le dimensioni lo consentano.
- 5. Le operazioni di carico non potranno avere inizio prima delle ore 12.30.
- 6. Entro le ore 14.00 l'area di mercato dovrà essere lasciata libera da ogni ingombro, sia di strutture di vendita che veicoli.
- 7. Le operazioni di vendita potranno avere inizio dalle ore 9.00 e dovranno terminare alle ore 14.00.

ART. 23 Ammissione al mercato

- 1. Potranno essere ammessi al mercato settimanale i commercianti ambulanti muniti di regolare autorizzazione amministrativa.
- 2. Ogni commerciante ambulante dovrà tenere la propria autorizzazione amministrativa esposta al pubblico e potrà vendere solo le merci per le quali ha ottenuto l'autorizzazione.
- 3. I titolari di autorizzazioni amministrative dovranno essere presenti alle operazioni di vendita ed hanno facoltà di essere coadiuvati, in dette operazioni, oltre che dai familiari, da dipendenti in numero non superiore a due unità e nei casi di comprovata necessità di farsi rappresentare, nell'esercizio dell'attività, da un familiare o da altra persona in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti.

ART. 24 LE DIMENSIONI DEI POSTEGGI

- Le misure massime dei posteggi sono stabilite in ml. 5,45 x 11,00

ART. 25 Collocamento dei banchi

- 1. Ogni banco di vendita dovrà essere collocato a giusta distanza dai banchi contigui, in modo da consentire, tra essi, la libera circolazione dei pedoni.
- 2. Tra banco e banco dovrà, comunque, essere lasciato uno spazio libero delle dimensioni minime di metri lineari 0,50. (zerovirgolacinquanta)
- 3. L'apertura delle "tende" ed "ombrelloni" e della tenda antistante il fronte dei "mezzi attrezzati" potrà essere effettuata dai concessionari sempre che questo non crei ostacolo alla libera circolazione stradale come pure alla attività degli altri utenti del mercato e non dovrà superare il perimetro assegnato.
- 4. Le crociere o quant'altro necessario all'apertura e al sostegno delle tende e degli ombrelloni dovranno essere installate ad una altezza non inferiore a ml. 2,40 (due virgola quaranta) dal piano stradale e la parte più bassa della tenda e degli ombrelloni (frangia) dovrà risultare ad una altezza minima di ml. 2,20 (due virgola venti) sempre misurata dal piano stradale.
- 5. Il banco di vendita su cui viene esposta la merce non dovrà avere un'altezza inferiore a centimetri 60 (sessanta).
- 6. E' possibile l'esposizione della merce al suolo esclusivamente per i seguenti generi: scarpe, ferramenta, piante e fiori, sempre nel rispetto delle dimensioni massime consentite per i singoli posteggi.

- 7. E' ammessa l'esposizione della merce sulle crociere o sui sostegni delle tende o degli ombrelloni, purché non si estenda al di fuori dell'ingombro dell'area assegnata.
- 8. Il banco di vendita deve essere collocato e rivolto verso il centro della sede stradale, salvo diversa sistemazione comunicata dagli addetti al controllo.

ART. 26 Identificazione dei banchi e dei posteggi

- 1. Tutti i banchi di vendita dovranno essere forniti di apposito cartello che dovrà risultare ben visibile, rilasciato dall'Ufficio Comunale competente, sul quale dovrà essere riportato:
 - a) il numero d'ordine:
 - b) cognome e nome del titolare dell'autorizzazione amministrativa;
 - c) la dimensione del banco e la occupazione espressa in metri quadrati del suolo pubblico in concessione;
 - d) il numero e la data di rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

ART. 27 Rispetto del patrimonio demaniale - pulizia posteggi

- 1. E' assolutamente proibito danneggiare il manto stradale con la collocazione di caprette, tubi metallici od altro, nonché di ancorare il banco con chiodi di ferro, pali, paletti o sostegni di ogni genere.
- 2. L'ancoraggio del banco può essere effettuato mediante apposite zavorre le quali, non appena terminato il mercato, dovranno essere rimosse a cura degli assegnatari dei posteggi.
- 3. E' altresì vietato collocare tiranti o corde che rechino in qualsiasi modo intralcio al libero passaggio dei pedoni.
- 4. Ogni concessionario di posteggio dovrà munirsi di adeguati contenitori, atti a raccogliere in forma differenziata ogni rifiuto proveniente dall'attività svolta, con l'obbligo di lasciare, a fine mercato, l'area occupata perfettamente pulita.

ART. 28

Disponibilità dei posteggi per assenza temporanea dei concessionari - sorteggio per assegnazione giornaliera

1. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione è prioritariamente assegnato, per quel giorno, mediante sorteggio, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio itinerante su aree pubbliche dello stesso settore merceologico.

ART. 29 Assenze dal mercato

1. Al concessionario di posteggio che senza giustificato motivo rimarrà assente per un periodo complessivamente superiore a tre mesi nell'arco di un anno solare, la concessione verrà revocata e il posto libero sarà assegnato ad altro operatore ambulante secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento. Della decadenza verrà data comunicazione scritta al titolare della concessione.

2. Ai fini delle assenze del mercato, non è computato il periodo di ferie, per un massimo di quattro settimane, durante l'anno solare, purché preventivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione Comunale.

ART. 30

Disponibilità di posteggi per rinuncia o revoca dei concessionari - criteri per l'assegnazione ad altri operatori

- I posteggi di vendita del mercato che rimarranno disponibili per rinuncia del precedente assegnatario o perché decaduti a norma delle prescrizioni fissate con il presente Regolamento saranno assegnati, con bando di concorso pubblico secondo i criteri di cui alla L.R. 1/2000.
- 2. Le presenze degli operatori del mercato verranno registrate dagli addetti alla vigilanza su apposito elenco debitamente datato.
- 3. Le presenze saranno considerate valide esclusivamente se l'operatore abbia giustificata l'assenza per malattia, con apposita documentazione medica, entro il mercato successivo.

ART. 31

Comportamento degli operatori del mercato

- Durante lo svolgimento del mercato è vietato l'uso di altoparlanti od altri strumenti comunque rumorosi che possono arrecare fastidio, fatta eccezione per i commercianti di dischi e musicassette, relativamente però all'uso di strumenti sonori privi di amplificatori e per il tempo strettamente necessario per la prova del prodotto all'atto della vendita.
- 2. Gli operatori dovranno tenere, inoltre, tra loro e con i clienti, un contegno corretto e comunque tale da non turbare il buon andamento del mercato medesimo.

ART. 32

Uso degli automezzi "attrezzati" e "semi attrezzati"

- 1. Per mezzi "semi attrezzati" si intendono quei mezzi che non richiedono l'aggiunta di banco di vendita superiore a ml. 1,00 (uno) di profondità e con un passo posteriore, per l'operatore, non superiore a ml. 1,00 (uno).
- 2. E' consentita, nello spazio assegnato, la collocazione di autoveicoli, quali supporto alla vendita.

CAPO IV

ART. 33 Disciplina del mercato

1. La disciplina del mercato è affidata al Comando di Polizia Municipale del Comune, che la esplica attraverso il proprio personale.

ART. 34 Tasse e tributi

1. Per i pagamenti delle tasse e/o tributi si fa riferimento alle leggi ed ai relativi regolamenti comunali vigenti.

ART. 35 Provvedimenti sanzionatori

- 1. Gli operatori dovranno attenersi alle disposizioni del presente Regolamento.
- 2. Chiunque viola le prescrizioni del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento e a quelle accessorie di seguito riportate:

A) - Sospensione dell'attività dal posto assegnato

La sospensione potrà essere comminata nei seguenti casi:

- a. per mancato rispetto delle norme relative alla pulizia, all'igiene e al decoro dello spazio assegnato;
- b. per danneggiamento della pavimentazione delle aree destinate al mercato;
- c. per manifestazioni di indisciplina che risultino tali da turbare il regolare svolgimento del mercato;
- d. in caso di recidiva per contravvenzioni relative alla attività esercitata.

B) - Revoca della concessione

La concessione potrà essere revocata per i seguenti motivi:

- a. mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;
- b. perdita della titolarità dell'autorizzazione commerciale;
- c. per cessione, anche parziale, che l'assegnatario faccia ad altri della propria concessione;

ART. 36 Uso della concessione e del posteggio

- 1. Ogni autorizzazione amministrativa ha diritto al posto per un solo banco di vendita.
- 2. Sono vietati l'abbinamento, lo spostamento e lo scambio dei banchi e dei posteggi.

ART. 37 Norma transitoria

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il Comune emanerà apposito avviso per il rilascio delle concessioni dei posteggi presso l'area mercatale comunale.